

Disegno di legge “Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*)”

**SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

SEZIONI	CONTENUTI
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea e non recepisce specifiche norme europee o internazionali.
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale	Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale, trattandosi di materia di competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali	Il disegno di legge modifica e innova la normativa regionale in materia, costituita dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale risultano presentate proposte di legge vertenti su materia analoga.
7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	La materia “politiche sociali” rientra nella competenza residuale delle regioni, a seguito della mancata menzione della materia nell'elenco dell'art. 117 Cost.
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	L'intervento normativo prevede l'adozione di provvedimenti di Giunta, volti a definire: a) i criteri e le modalità attuative per la determinazione del “fattore famiglia”; b) i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia c) i criteri e le modalità attuative della “valutazione di impatto familiare”

9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	Il disegno di legge rispetta gli equilibri di bilancio, in quanto agli oneri discendenti dalle disposizioni del Capo II, nella parte in cui si modifica la legge regionale n. 11/2007, si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel Bilancio regionale alla Missione 12 Programmi 1, 5, 6 e 7 Titolo 1 e 2.
---	---